

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il 18 gennaio 2017 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (di seguito "regolamento"). Tale regolamento trova la propria base giuridica nell'art. 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, norma che ha codificato il concetto di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale con implicazioni transnazionali, il cui nucleo fondamentale verte attorno al principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e stragiudiziali, legittimando altresì l'intervento europeo per "l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri".

Sulla scorta di tale base normativa ed in seguito al lavoro inaugurato nel lontano ottobre del 2006, attraverso il libro verde "Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari" (SEC(2006) 1341), la Commissione ha dato corso ad un'approfondita consultazione sulla necessità di introdurre una procedura europea uniforme per il sequestro conservativo dei depositi bancari e sulle possibili caratteristiche di tale procedura.

Parallelamente, nel programma di Stoccolma del dicembre 2009 (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1), il Consiglio europeo aveva invitato la Commissione, fra l'altro, a valutare la necessità e la fattibilità di determinate misure, a livello dell'Unione, di natura provvisoria e conservativa per impedire la sottrazione di beni prima dell'esecuzione di un credito e a presentare opportune proposte per migliorare l'efficacia dell'esecuzione delle sentenze nell'Unione riguardo ai depositi bancari e ai beni dei debitori. Si era, invero, rilevato che la normativa in materia di esecuzione rimaneva ancora "il tallone d'Achille" dell'area della giustizia civile in Europa, mancando misure effettive di esecuzione e restando l'esecuzione di un'ordinanza giudiziaria, già dichiarata esecutiva in uno Stato membro, interamente disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro dell'esecuzione. La conseguente frammentazione giuridica in effetti creava (e crea tuttora) notevoli ostacoli al recupero transfrontaliero dei crediti, limitando la forza espansiva del mercato europeo a causa della scarsa fiducia degli operatori nella realizzazione concreta dei propri diritti.

Si è, quindi, valutata una possibile soluzione a tale criticità proprio nell'introdurre una procedura europea volta ad ottenere la misura cautelare del sequestro conservativo di depositi bancari per rafforzare il diritto del creditore, impedendo al debitore di sottrarre danaro da uno o più conti bancari posti nel territorio dell'Unione europea.

All'esito di un negoziato piuttosto lungo e complesso, si è pervenuti all'adozione, mediante il regolamento (UE) n. 655/2014 ed il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1823/2016 (di seguito "regolamento di esecuzione"), entrambi in vigore dal 18.1.2017, di uno strumento giuridico dell'Unione (l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari) vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura eurounitaria atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo rapido e a sorpresa, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione.

Il regolamento prevede, in sintesi, le seguenti regole processuali di massima: quanto all'ambito di applicazione, esso è limitato ai casi transfrontalieri, ovvero quando il conto bancario, alla data di presentazione della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, è detenuto in uno Stato membro diverso da quello in cui il creditore è domiciliato o in cui sussiste la giurisdizione del



giudice adito, e si affianca ai procedimenti nazionali, ma non li sostituisce; la procedura si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni: materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini; il procedimento è esperibile sia prima dell'avvio del giudizio di merito, ma anche durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento; l'autorità giudiziaria competente per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa; qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore (*periculum in mora*); allorché il creditore presenti una domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima di aver ottenuto una decisione giudiziaria, devono essere inoltre forniti elementi di prova in merito alla fondatezza della pretesa sostanziale (*fumus boni iuris*); va utilizzato un modulo *standard* specifico per la presentazione della richiesta di ordinanza di sequestro conservativo, che deve essere accompagnato da tutta la documentazione giustificativa; sono previsti brevi limiti temporali entro i quali le diverse fasi del procedimento devono essere completate, i quali possono variare se si è già in presenza di una decisione giudiziaria o meno; il creditore, inoltre, ha il diritto di impugnare la decisione che respinge una richiesta di ordinanza di sequestro conservativo; per garantire l'effetto "sorpresa" dell'ordinanza di sequestro conservativo e assicurare la relativa efficacia, il debitore non ne viene informato prima della sua emissione e della relativa attuazione; il creditore che non dispone delle informazioni sul conto bancario del debitore può, a determinate condizioni, richiedere all'autorità giudiziaria procedente di ottenere le informazioni sul conto dalle autorità preposte nello Stato membro dell'esecuzione. La banca ha l'obbligo di dichiarare, per mezzo di un apposito modulo, se l'ordinanza abbia portato al sequestro conservativo di somme appartenenti al debitore. Il creditore ha l'obbligo di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell'ordinanza.

Per controbilanciare l'assenza di un'audizione preventiva del debitore sono previsti i seguenti meccanismi di salvaguardia: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all'ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

Gran parte dell'attività processuale, di parte e giudiziale, può essere espletata per il tramite dei moduli previsti dal regolamento di esecuzione: si tratta di moduli *standard* compilabili direttamente *on line* e scaricabili dal Portale europeo della giustizia elettronica (<https://e-justice.europa.eu>).

Il regolamento enuclea anche regole in materia di riconoscimento, esecutività ed esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo: l'ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità al regolamento è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

Nonostante l'apparente semplicità del sistema "per moduli" si è immediatamente percepita l'estrema complessità del testo, frutto dello sforzo di contemperare la sentita esigenza di fornire al

creditore uno strumento efficace a tutela del proprio credito e quella di rispettare le garanzie essenziali a difesa del debitore, aventi peraltro diverse connotazioni nei vari Stati membri.

Tuttavia, il regolamento costituisce il primo strumento eurounitario che armonizza una procedura cautelare con forte impatto sull'esecuzione forzata del credito, la cui necessità nasce dall'inadeguatezza degli strumenti nazionali (cautelari ed esecutivi) così come dall'insufficienza delle norme sul titolo esecutivo europeo dettate dal regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce, per l'appunto, il titolo esecutivo europeo (soltanto) per i crediti non contestati.

La legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) è intervenuta per attenuare le registrate criticità applicative colmando le lacune dell'assetto normativo italiano con puntuali norme di raccordo, al fine di adeguare la normativa processuale italiana alle procedure introdotte dal regolamento.

Il presente schema di decreto legislativo è emesso, quindi, in attuazione dell'art. 5 della legge di delegazione europea 2018, che contiene i seguenti specifici criteri:

a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;

b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;

c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;

d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014, avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;

e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile;

f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;

g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;

h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile;

i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:

1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;

2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;

3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento;



l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.

Il termine di scadenza della delega era originariamente fissato al 2 maggio 2020 dallo stesso art. 5, comma 1, della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117, in GU Serie Generale n. 245 del 18-10-2019, entrata in vigore 2 novembre 2019), data in cui sono decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Tuttavia, l'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ha disposto che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge 24 aprile 2020, n. 27, siano prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi (UE) n. 655/2014. Pertanto, in forza di tale previsione, la scadenza della delega è stata prorogata dal 2 maggio 2020 al 2 agosto 2020.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo contiene una norma di carattere generale che ha la funzione di chiarire che le norme procedurali previste dal regolamento europeo dovranno essere integrate dalle norme di dettaglio contenute nel presente decreto legislativo e dalle norme del codice di procedura espressamente indicate dal medesimo decreto, o comunque richiamate con il limite della *compatibilità*: trattasi delle norme contenute nel libro III e nel libro IV, titolo I, capo III del codice di procedura civile. Si osserva che analoga tecnica normativa è stata utilizzata dal legislatore nell'articolo 669-*quaterdecies* del codice di procedura civile per estendere, in via generale, le norme del c.d. procedimento cautelare uniforme, "*in quanto compatibili*", agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo (attuativo dell'articolo 5, comma 3, lettera a) della legge di delegazione europea 2018) è stato introdotto su impulso del legislatore europeo, il quale all'art. 6, par. 4 del regolamento ha previsto che, per le domande di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondate su un credito risultante da atto pubblico, gli Stati membri designassero le autorità giudiziarie competenti con riferimento al luogo "in cui è stato redatto l'atto".

L'articolo 3, commi 1 e 2, dello schema di decreto legislativo (attuativo dell'articolo 5, comma 3, lettera b) della legge di delegazione europea 2018) riproduce e richiama, quanto a criteri di competenza e modalità, le disposizioni nazionali in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare all'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del regolamento, limitatamente alle formalità compatibili con le norme europee. Invero, ciò è parso indispensabile alla luce dello strumento introdotto dal legislatore europeo per reperire informazioni sui conti bancari nella fase di rilascio della misura cautelare *de qua*: è stato, infatti, previsto a livello europeo un meccanismo di cooperazione fra autorità emittenti la misura cautelare e autorità d'informazione presenti nel luogo di esecuzione della misura, volto al reperimento dei dati identificativi dei conti intestati al debitore e detenuti in Stati membri diversi da quello ove si trova il giudice adito. Dette autorità di informazione possono essere interpellate dalle autorità giudiziarie competenti al rilascio della misura cautelare, le quali agiscono su impulso del creditore ricorrente. A tal fine, quest'ultimo



deve, di regola, allegare i motivi in base ai quali ritiene che il debitore abbia dei conti correnti in un certo Stato membro e, se il titolo in suo possesso non è esecutivo, deve anche dimostrare il *periculum*, ovvero sia dare elementi di prova sull'esistenza di un rischio attuale che, ove non si identifichi un conto da pignorare con sollecitudine, la successiva esecuzione del proprio credito sarà verosimilmente compromessa, con conseguente sostanziale deterioramento della propria posizione economica. Poiché la disciplina sulle modalità di ottenimento delle informazioni è lasciata al diritto nazionale, pur essendo elencate nel regolamento una serie di strade alternative, l'articolo 3 del presente schema di decreto legislativo attua quanto indicato dall'art. 14, paragrafo 5, lettera b) del regolamento mediante un rinvio alle modalità telematiche di ricerca delle informazioni detenute in archivi pubblici automatizzati e, più specificatamente, allo strumento di cui all'art. 492-bis c.p.c., limitatamente a quanto sia compatibile con la procedura transfrontaliera (secondo comma, primo e secondo periodo di tali articolo). Diversamente, però, dalle modalità di ricerca dei beni previste dal nostro diritto nazionale (artt. 492-bis, c.p.c., e 155-bis, disp. att., c.p.c.), il meccanismo europeo è connotato dalla sollecita interlocuzione fra le autorità giudiziarie e quelle d'informazione, dialogo al quale resta estraneo il creditore procedente, onerato soltanto di formulare apposita richiesta di informazioni nel modulo previsto per la presentazione della domanda di sequestro al giudice. La ricerca delle informazioni inizia con una richiesta del giudice straniero procedente che perviene all'autorità d'informazione italiana competente (il presidente del tribunale individuato in conformità ai primi due commi dell'art. 3 del presente schema di decreto legislativo), nelle forme previste dal regolamento. Il presidente del tribunale si avvale del supporto dell'ufficiale giudiziario per la ricerca e la trasmissione delle informazioni all'autorità richiedente per il tramite del richiamo operato dall'art. 3, comma 2, del presente schema di decreto legislativo all'articolo 492-bis, secondo comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile.

L'articolo 3, comma 1, secondo periodo, (attuativo dell'articolo 5, comma 3, lettera c) della legge di delegazione europea 2018) individua la competenza dell'autorità di informazione (il presidente del tribunale di Roma) nel caso in cui il debitore non abbia la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non abbia la sede in Italia.

L'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto legislativo, in analogia a quanto previsto dall'art. 155-*quinquies* disp. att., c.p.c., chiarisce che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute. Detta scelta è in linea con l'estraneità del creditore alla procedura di cui all'art. 14 del regolamento, nei limiti già descritti *supra*.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo (attuativo dell'articolo 5, comma 3, lettera d) della legge di delegazione europea 2018) indica la competenza del tribunale in composizione collegiale a conoscere dell'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014, ovvero sia quella avverso la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo su conti bancari. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo (attuativo dell'articolo 5, comma 3, lettera e) della legge di delegazione europea 2018) è stato introdotto in ossequio a quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, il quale stabilisce che, fatte salve le disposizioni del capo 3 del



regolamento stesso, "l'ordinanza di sequestro conservativo è eseguita in conformità delle procedure applicabili all'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello stato membro dell'esecuzione". È sorta, quindi, l'esigenza di selezionare le norme nazionali rilevanti, ma di ritagliare il relativo perimetro applicativo tenendo conto della necessità di rispettare "l'effetto sorpresa" previsto dal regolamento, ovvero sia il fatto che il debitore non deve venire a conoscenza della procedura finché il sequestro non sia completamente eseguito. L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari va, quindi, attuata in conformità alle disposizioni del capo 3 del regolamento e per la conseguente esecuzione forzata si applica, in ragione di quanto espressamente previsto dalla delega, l'articolo 678 del codice di procedura civile avuto riguardo alle forme del pignoramento presso terzi, qual è quello che si effettua sui conti bancari. Ulteriore esigenza della norma è quella di specificare che l'esecuzione, per garantire il richiamato "effetto sorpresa", debba avvenire successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del regolamento.

La disposizione stabilisce inoltre che la trasmissione degli atti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del regolamento venga effettuata dal creditore, in ossequio al rinvio operato al diritto nazionale.

Infine, al comma 3, si è previsto che nella particolare ipotesi in cui il creditore si sia avvalso dell'ordinanza europea di sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione, non trovi applicazione l'art. 156, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in quanto tale norma è stata coniata per i casi nazionali ove il sequestro conservativo di cui all'articolo 671 del codice di procedura civile viene azionato solo in assenza di un titolo esecutivo e in vista di una tutela conservativa patrimoniale per la concreta attuazione della futura decisione di merito.

Ove invece il sequestro europeo si accompagni ad un titolo esecutivo giudiziale, il pignoramento presso terzi viene promosso necessariamente sulla base di quest'ultimo titolo, non essendo quindi necessario alcun termine perentorio per il deposito dello stesso.

La disposizione trova fondamento nell'articolo 5, comma 3, lettera l), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che consente di apportare alle disposizioni processuali civili ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento.

L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo (attuativo dell'articolo 5, comma 3, lettera f) della legge di delegazione europea 2018) disciplina la competenza dello stesso giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo per le opposizioni del debitore all'ordinanza emessa *inaudita altera parte* e che danno luogo a giudizi a contraddittorio pieno (articolo 33 del regolamento).

L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo (attuativo dell'articolo 5, comma 3, lettera g) della legge di delegazione europea 2018) individua la competenza del tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza per i procedimenti di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014, ovvero sia i giudizi di opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro. La scelta è stata operata per allineare l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione dell'ordinanza (articolo 678 del codice di procedura civile) a quello ove si incardinano i giudizi di opposizione all'esecuzione.

L'articolo 8 dello schema di decreto legislativo (attuativo dell'articolo 5, comma 3, lettera *h*) della legge di delegazione europea 2018) estende la procedura del reclamo cautelare di cui all'articolo 669-terdecies codice di procedura civile all'impugnazione delle decisioni che il giudice emette all'esito del contraddittorio pieno (articolo 33 del regolamento), di quelle emesse in seguito ad opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro (articolo 34 del regolamento) o di quelle che definiscono i procedimenti di revisione dell'ordinanza stessa (articolo 35 del regolamento).

L'articolo 9 dello schema di decreto legislativo prevede l'obbligatorietà del patrocinio legale in tutti i casi in cui l'articolo 41 del regolamento non ha previsto espressamente la facoltatività dell'assistenza di un difensore. Tale scelta, operata non solo a tutela delle parti, ma anche per allineare i procedimenti europei alla disciplina prevista per quelli nazionali analoghi, trova fondamento nell'articolo 5, comma 3, lettera *l*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che consente di apportare alle disposizioni processuali civili ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento.

L'articolo 10 dello schema di decreto legislativo (attuativo dell'articolo 5, comma 3, lettera *i*) della legge di delegazione europea 2018) riguarda le spese di giustizia connesse alla nuova procedura europea e stabilisce gli importi da versare a titolo di contributo unificato nelle varie fasi procedurali relative all'emissione, all'impugnazione e all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro. Attesa l'atipicità di tali fasi e la non perfetta sovrapposizione ad analoghi procedimenti nazionali, sono stati estesi in via analogica gli importi previsti per le fattispecie nazionali più simili a quelle previste dal regolamento.

Il nuovo comma 6-*quinquies* all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede che: a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-*bis*, si applichino anche ai procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento; b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, si applichino anche ai procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento; c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, si applichino anche ai procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento; d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1-*quinquies*, si applichino anche ai procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento.

In relazione alla lettera *d*), si evidenzia che la disposizione trova fondamento nell'articolo 5, comma 3, lettera *l*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che consente di apportare anche alle disposizioni in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e raccordo dell'ordinamento interno.

L'articolo 11 chiude il testo con la clausola d'invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

Con l'intervento normativo in esame si intende adeguare l'ordinamento alla disciplina del Regolamento (UE) n. 655/2014, che con l'introduzione di uno specifico strumento eurounitario atto a tutelare in modo uniforme il creditore, impedendo al debitore di sottrarre danaro da uno o più conti bancari posti nel territorio dell'Unione europea, superando l'inadeguatezza degli strumenti nazionali (cautelari ed esecutivi) derivanti da differenti regolamentazioni interne degli Stati membri e l'insufficienza delle norme sul titolo esecutivo europeo dettate dal regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (che aveva istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati), realizza la necessaria armonizzazione di una procedura cautelare con forte impatto sull'esecuzione forzata del credito e sui rapporti commerciali transfrontalieri.

Il citato Regolamento, infatti, insieme al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1823/2016, entrambi in vigore dal 18.1.2017, ha previsto uno specifico strumento giuridico vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura eurounitaria diretto a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo rapido e a sorpresa, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore in conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione.

In estrema sintesi, nei casi transazionali, il creditore può chiedere, in via cautelare, l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo, fondata su un credito risultante da atto pubblico.

Nel dettaglio va specificato che, secondo quanto previsto dal predetto Regolamento n. 655/2014, nell'ordinanza europea di sequestro conservativo, a differenza del sequestro conservativo di natura interna, il conto bancario del debitore deve essere identificato, in quanto la misura cade specificamente su uno o più conti bancari determinati, nei quali si trovano, a credito del debitore, somme di danaro, espresso in qualsiasi valuta, o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario, detenuti presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore.

Tra le misure introdotte si segnalano l'obbligo della banca a dichiarare, per mezzo di un apposito modulo, se l'ordinanza abbia portato al sequestro conservativo di somme appartenenti al debitore e l'obbligo del creditore di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell'ordinanza. Va rilevata, altresì, la possibilità di esclusione, a seconda del sistema dello Stato membro dell'esecuzione, dal sequestro di alcune somme come quelle necessarie a garantire il sostentamento del debitore e della sua famiglia.



Si evidenzia, in premessa, che gran parte dell'attività processuale prevista dal Regolamento *de quo*, di parte e giudiziale, può essere espletata per il tramite dei moduli previsti dal regolamento di esecuzione: si tratta di moduli standard compilabili direttamente *on line* e scaricabili dal Portale europeo della giustizia elettronica (<https://e-justice.europa.eu>).

Con l'articolo 5, contenuto nella legge 4 ottobre 2019, n. 117, legge di delegazione europea 2018, al fine di colmare le lacune dell'assetto normativo italiano mediante le opportune e specifiche norme di raccordo, è stato introdotto l'istituto menzionato, e sono stati fissati i principi e i criteri di attuazione seguiti dal presente schema di decreto legislativo.

Nello specifico, il provvedimento in esame si compone di *undici articoli*, qui di seguito riportati, illustrando le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

L'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere generale che individuano la portata applicativa dell'istituto in esame, e la necessaria integrazione delle norme procedurali previste dal Regolamento con quelle del codice di procedura civile, ove compatibili, mentre *l'articolo 2*, conformemente a quanto indicato nell'articolo 6 del citato Regolamento 655/2014, stabilisce la competenza sull'istanza di sequestro conservativo in capo al giudice del luogo cui è stato redatto l'atto.

Entrambe le norme in esame, stante la loro natura precettiva ed ordinamentale non hanno effetti negativi per la finanza pubblica.

L'articolo 3 disciplina la ricerca delle informazioni sui conti bancari, necessarie per consentire l'effettivo e veloce recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, attraverso il sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti riconducibili al debitore, individuando l'autorità di informazione competente a provvedere sulla richiesta di accesso presentata dal creditore.

Si stabilisce, inoltre, che il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o in caso di mancanza di tali riferimenti in Italia, o il presidente del tribunale di Roma, possa disporre la ricerca, con le modalità telematiche di cui all'articolo 492- *bis* c.p.c., delle informazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Sotto il profilo finanziario si rileva, che trattandosi di adempimenti di natura istituzionale, il presente articolo non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Anzi,



occorre segnalare l'effetto positivo in termini di gettito per l'erario determinato dalla previsione inserita all'articolo 10, cui si rimanda, in ordine all'assoggettamento della ricerca telematica delle informazioni finanziarie riconducibili al debitore, alla disciplina del contributo unificato di cui al d.P.R. 115/2002.

Con l'*articolo 4* si prevede che il ricorso avverso il provvedimento che respinge, anche parzialmente, la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari sia proposto al tribunale in composizione collegiale.

Con riferimento al ricorso avverso il provvedimento negativo di ordinanza di sequestro conservativo si rimanda alle considerazioni formulate quanto all'articolo 10 del provvedimento in esame in ordine agli effetti sul gettito derivante dall'assoggettamento dei ricorsi agli obblighi di versamento del contributo unificato, di cui al d.P.R. n.115/2002.

Con l'*articolo 5* si prevede che l'ordinanza europea di sequestro conservativo venga eseguita secondo la procedura del pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 655/2014. L'esecuzione forzata, in applicazione delle disposizioni del predetto regolamento europeo avviene, in conformità allo specifico criterio di delega, ai sensi dell'articolo 678 c.p.c.

In relazione alla procedura di esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo si evidenzia il carattere precettivo o meramente procedurale della disposizione che pertanto non è suscettibile di determinare effetti finanziari per la finanza pubblica.

Gli *articoli 6 e 7* dettano le regole in materia di competenza giurisdizionale stabilendo rispettivamente che sul ricorso avverso l'ordinanza europea di sequestro decide il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari mentre l'opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro viene decisa dal tribunale del luogo ove il terzo debitore ha la residenza o la sede. Con l'*articolo 8* si stabilisce che alle impugnazioni, in tema di sequestro conservativo europeo, incluse quelle di modifica o di revoca dell'ordinanza in ragione del mutare delle circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento, si applica la disciplina prevista per il reclamo contro i provvedimenti cautelari contenuta nelle disposizioni di cui all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

L'*articolo 9* interviene in tema di patrocinio legale, stabilendo che nei procedimenti di impugnazione, come indicati nel capo 4 del Regolamento è necessaria l'assistenza di un difensore. Al riguardo si segnala l'allineamento normativo realizzato con analoghi procedimenti nazionali che prevedono il patrocinio legale e conformemente a quanto previsto dal Regolamento in materia non ha espressamente previsto la facoltatività dell'assistenza legale in caso di procedimenti



d'impugnazione. Tuttavia, si rappresenta che il sequestro europeo esaminato in questa sede è una misura parallela ed alternativa a quella cautelare del sequestro conservativo di cui all'art. 671 del nostro c.p.c., ma la procedura per ottenere l'emissione dell'ordinanza è caratterizzata dalla tempestività con la quale l'autorità esamina la richiesta e dall'effetto sorpresa nei confronti del debitore, il quale non viene informato né sentito prima dell'emissione dell'ordinanza, ma solo dopo 3 giorni dall'attuazione del sequestro conservativo. La tempestività è data dai tempi celeri previsti dal Regolamento 655/2014, che impone all'autorità giudiziaria di decidere senza indugio e comunque in un arco di tempo contenuto tra i 5 e i 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta di ordinanza. Peraltro, oltre all'elemento della celerità deve essere valutata, altresì, la circostanza che l'ordinanza è automaticamente esecutiva e potrà essere eseguita senza necessità di alcuna procedura speciale, con riferimento alle strutture ed ai mezzi esistenti per l'esecuzione e l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti. Ad ulteriore conferma della speditezza della procedura si deve considerare che la stessa può avvenire "inaudita altera parte" senza che nel procedimento cautelare sia richiesta l'assistenza di alcun difensore, ai sensi dell'art. 41 del suddetto regolamento, requisito, invece, essenziale nel corso dell'analogo procedimento ex art. 671 c.p.c. in ambito nazionale. L'assistenza legale, invece, è qui richiesta solamente per l'impugnazione del creditore avverso il provvedimento dell'autorità giudiziaria che respinge in tutto o in parte la sua istanza di sequestro conservativo europeo: questo elemento già limita i casi di eventuale ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato rispetto al procedimento nazionale. *Inoltre, tenuto conto che le norme sono tese alla tutela dei crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali, è dato osservare che i relativi procedimenti giudiziari difficilmente ricadranno nell'ambito applicativo del patrocinio e dei limiti reddituali previsti dall'istituto. Tali casistiche, peraltro, sono da ritenersi residuali e, comunque, come sopra detto, alternative alla procedura prevista dal codice di procedura civile senza previsione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Dall'analisi appena svolta si desume che nelle limitate casistiche di accesso al beneficio in esame può realizzarsi un effetto ampiamente compensativo degli aspetti legati al patrocinio a spese dello Stato tra le procedure in ambito europeo e le procedure in ambito nazionale confermando la neutralità finanziaria dell'intervento.*

Con riferimento agli ultimi quattro articoli sopramenzionati del presente provvedimento menzionato si osservano effetti di sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato in considerazione del carattere precettivo o meramente procedurale delle norme introdotte e si assicura l'assenza di effetti negativi sui carichi di lavoro del processo esecutivo civile, tenuto conto del fatto che a tale procedure ricorreranno un numero contenuto di creditori e della natura istituzionale degli adempimenti connessi, da svolgere in gran parte attraverso il ricorso a modalità telematiche.



L'articolo 10 interviene in tema di contributo unificato per le procedure introdotte con il provvedimento in esame con l'opportuna modifica del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Viene inserito, infatti, all'articolo 13 del T.U., il comma 6 - *quinquies* che stabilisce gli importi da versare a titolo di contributo unificato nelle varie fasi ed azioni procedurali connesse all'emissione e all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro, applicando gli importi previsti per i procedimenti interni ritenuti analoghi rispetto a quelli previsti dal citato regolamento (UE) n. 655/2014.

Al riguardo si evidenzia, in relazione alla presente disposizione che regola l'applicazione del contributo unificato alle controversie e ai procedimenti collegati alla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, l'effetto positivo in termini di maggior gettito derivante dall'esperimento delle procedure regolate dal presente provvedimento, seppur allo stato non quantificabili. In particolare si stabilisce di assoggettare al contributo unificato, secondo le misure contenute all'articolo 13, i seguenti procedimenti contemplati dal Regolamento n. 655/2014:

- *l'istanza di ordinanza di sequestro conservativo (articolo 8);*
- *la richiesta di informazioni sui conti bancari (articolo 14);*
- *l'impugnazione della decisione di rifiuto di emettere il sequestro conservativo (articolo 21);*
- *il ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 33);*
- *il ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 34);*
- *altri ricorsi a disposizione del debitore e del creditore (articolo 35);*
- *le impugnazioni delle decisioni dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del Regolamento.*

L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo preme evidenziare che gli istituti introdotti con il presente provvedimento realizzano il necessario adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in tema di recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale e comportano attività di carattere istituzionale che, pertanto, non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 655/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2014 CHE ISTITUISCE UNA PROCEDURA PER L'ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SU CONTI BANCARI AL FINE DI FACILITARE IL RECUPERO TRANSFRONTALIERO DEI CREDITI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

Referente UL Giustizia: Roberta Bardelle e Luca Venditto, magistrati addetti all'Ufficio legislativo

06/68852966 – roberta.bardelle@giustizia.it

06/68852315 – luca.venditto@giustizia.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto – emanato in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) – inserisce norme processuali di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, istitutivo dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti correnti bancari.

Trattasi di uno strumento giuridico dell'Unione (l'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari) vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura eurounitaria atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo rapido e a sorpresa, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore in conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione. A tal fine, è stata introdotta anche la possibilità di acquisire informazioni patrimoniali in merito all'identificazione di tali conti ove si trovino in uno Stato membro diverso da quello del giudice competente a statuire sul merito o da quello in cui sia domiciliato il creditore, cioè nei casi connotati da almeno un elemento di estraneità (casi transnazionali o transfrontalieri). Gran parte dell'attività processuale può essere espletata per il tramite dei moduli previsti dal regolamento di esecuzione: si tratta di moduli *standard* compilabili direttamente *on line* e scaricabili dal Portale europeo della giustizia elettronica (<https://e-justice.europa.eu>). Nonostante l'apparente semplicità del sistema "per moduli", in una prima fase applicativa del regolamento (entrato in vigore il 18 gennaio 2017) si è registrata una certa complessità del testo del regolamento, frutto della non agevole fase negoziale – ove i compromessi volti a ravvicinare i diversi sistemi

processuali europei hanno necessariamente comportato forzature – e dell'estrema difficoltà di delineare uno strumento idoneo a contemperare la sentita esigenza di fornire al creditore uno strumento efficace a tutela del proprio credito, pur al contempo rispettando le garanzie essenziali a difesa del debitore, aventi peraltro diverse connotazioni nei vari Stati membri. L'architettura normativa europea è risultata di difficile comprensione ed attuazione e ha generato una significativa diffidenza degli operatori verso tale procedura, con conseguente ancora scarsa applicazione pratica del regolamento in esame, in tutto il territorio europeo. Tuttavia, il regolamento costituisce il primo strumento eurounitario che armonizza una procedura cautelare con forte impatto sull'esecuzione forzata del credito, la cui necessità nasce dall'inadeguatezza degli strumenti nazionali (cautelari ed esecutivi) così come dall'insufficienza delle norme sul titolo esecutivo europeo dettate dal Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce, per l'appunto, il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

L'obiettivo generale del presente schema di decreto legislativo è quindi legato alle finalità sottese al regolamento citato, ovvero sia facilitare per cittadini e imprese il recupero transfrontaliero dei crediti, aumentando così la fiducia degli operatori economici mediante la prospettazione di un minor rischio legato al commercio transfrontaliero e garantire l'esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti dei giudici. Invero, mediante la previsione di chiare norme di raccordo fra la procedura europea (immediatamente e direttamente applicabile) e le norme processuali interne, attraverso le quali si conforma pienamente, si ritiene che lo strumento del sequestro europeo possa trovare migliore e più ampia applicazione nel nostro Paese.

L'obiettivo specifico dell'intervento normativo in esame è collegato all'esigenza, sorta – come si è detto - successivamente alle prime analisi e timide applicazioni del regolamento (UE) n. 655/2014, di colmare alcune carenze della normativa processuale di raccordo fra le norme europee e il preesistente sistema processuale italiano.

La emanazione del presente atto normativo è coerente con il programma di Governo laddove volge ad un sempre migliore adeguamento della normativa interna al diritto europeo, anche di carattere processuale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con riferimento, più specificatamente, alle scelte operate dallo schema di decreto legislativo in esame, si evidenzia che lo stesso, oltre ad attenersi ai principi e criteri direttivi generali contenuti nella legge di delegazione europea e a quelli indicati nel regolamento (UE) n. 655/2014, si conforma anche ai seguenti ulteriori specifici criteri dettati dalla stessa legge delega:

a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;

b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;

c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;

d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014, avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;

e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile;

f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;

g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;

h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile;

i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:

1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;

2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;

3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;

l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.

Alla luce di quest'ultimo criterio di delega si è prevista una specifica norma, introdotta al fine di rendere più efficace il coordinamento tra norme interne e norme europee, nel rispetto dell'architettura del nostro codice di rito, relativa alla rappresentanza legale in giudizio: per le

fasi processuali nelle quali non vi è l'espressa dispensa dal patrocinio legale ad opera del regolamento stesso le parti stanno in giudizio con l'assistenza di un difensore. Si è fatta questa scelta in quanto le procedure ove si è inserita tale condizione si palesano complesse e, in situazioni interne analoghe è previsto il patrocinio obbligatorio, di talché si è preferito evitare il rischio di potenziali situazioni di *reverse discrimination*.

Lo scopo dell'intervento normativo in esame, pertanto, è collegato all'esigenza, sorta successivamente alle prime analisi e timide applicazioni del regolamento UE) n. 655/2014, di colmare alcune carenze della normativa processuale di raccordo fra le norme europee e il preesistente sistema processuale italiano.

In particolare, si è rilevato che il procedimento per ottenere ed eseguire una ordinanza europea di sequestro conservativo non poteva integralmente giovare delle norme cautelari di cui al codice di procedura civile, non essendo queste ultime del tutto estensibili per analogia. La peculiarità del procedimento europeo *de quo*, invero, ha richiesto l'introduzione di alcune norme processuali nazionali al fine di chiarire e agevolare l'applicazione del diritto europeo da parte delle autorità giudiziarie e dei professionisti legali, anche per scongiurare, non solo procedure di infrazione dovute ad un non perfetto allineamento fra i sistemi nazionale ed europeo, ma anche una giurisprudenza creativa, rendendo così omogenee le prassi sul territorio italiano.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Nell'adeguare le norme italiane a quelle del regolamento, al fine di darvi piena attuazione, si è cercato di lasciare il più possibile inalterato il sistema processuale vigente, intervenendo solo laddove ciò fosse funzionale alla piena attuazione del regolamento, avuto riguardo alla *ratio* del medesimo e nel rispetto dei principi processuali cardine del nostro sistema.

In quest'ottica, quindi, è stata, ad esempio, estesa la possibilità per il creditore di utilizzare le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare in quanto estese anche all'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014, in quanto compatibili.

Sono state inoltre introdotte specifiche norme sulla competenza giurisdizionale che non impattano sull'assetto esistente, ma estendono regole simili alla procedura europea in esame.

Del pari, si è previsto che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo esecuzione si applichino le norme stabilite per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del regolamento.

Inoltre è stato ritenuto opportuno introdurre norme specifiche sulle spese di giustizia affinché i costi delle varie fasi procedurali siano resi più trasparenti e auspicabilmente non siano oggetto di controversia o di prassi disomogenee sul territorio nazionale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo è in materia di concorrenza, riservata alla fonte primaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative aventi ad oggetto questa specifica materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari non ha registrato, ad oggi, un livello significativo di applicazione nel nostro Paese, così come negli altri Stati membri, sia per la difficoltà del creditore di destreggiarsi tra le regole processuali nazionali del luogo di emanazione o di attuazione dell'ordinanza, sia per l'obiettivo complessità del meccanismo europeo complessivamente considerato. La Commissione europea ha preannunciato che lancerà una campagna di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza di questo strumento fondamentale per il miglior esito del recupero dei crediti transfrontalieri.

Non risultano pendenti giudizio di costituzionalità sull'oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

L'intervento mira a ad adeguare, nella materia in esame, l'ordinamento interno a quello europeo, dando piena attuazione alle norme di un regolamento già entrato in vigore.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano aperte procedure di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali, anzi discende proprio dall'adempimento all'obbligo di dare piena attuazione al diritto europeo.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato non risultano emesse pronunce della Corte di Giustizia, data la recente introduzione di questo strumento innovativo nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non consta siano pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La Commissione ha costantemente incoraggiato l'attuazione del regolamento e il suo utilizzo, al fine di garantire uniformità tra gli Stati membri e migliorare la fiducia nel mercato interno, nel rispetto delle eventuali diverse scelte effettuate dagli Stati membri sotto il profilo tecnico negli spazi che residuano al di fuori delle norme europee.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto legislativo non introduce nuove definizioni, essendo queste tutte già contenute nel regolamento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di intervento normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novella limitatamente alle spese di giustizia connesse alla nuova procedura europea e stabilisce gli importi da versare a titolo di contributo unificato nelle varie fasi procedurali relative all'emissione, all'impugnazione e all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro. Attesa l'atipicità di tali fasi e la non perfetta sovrapposizione ad analoghi procedimenti nazionali, sono stati estesi in via analogica gli importi previsti per le fattispecie nazionali più simili a quelle previste dal regolamento.

Il nuovo comma 6-quinquies all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede che: gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, si applichino anche ai procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento; gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, si applichino anche ai procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento; gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, si applichino anche ai procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento; e gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1-quinquies, si applichino anche ai procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite. L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 655/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2014 CHE ISTITUISCE UNA PROCEDURA PER L'ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SU CONTI BANCARI AL FINE DI FACILITARE IL RECUPERO TRANSFRONTALIERO DEI CREDITI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

Amministrazione competente: Ministero della Giustizia

Referenti dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di decreto legislativo in oggetto - emanato in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) - inserisce norme processuali di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, istitutivo dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari: tale regolamento ed il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1823/2016, entrambi in vigore dal 18.1.2017, hanno dato vita ad uno strumento giuridico dell'Unione (l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari)

vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura eurounitaria atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo rapido e a sorpresa, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore in conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione. A tal fine, è stata introdotta anche la possibilità di acquisire informazioni patrimoniali in merito all'identificazione di tali conti allorché si trovino in uno Stato membro diverso da quello del giudice competente a statuire sul merito o da quello in cui sia domiciliato il creditore, cioè nei casi connotati da almeno un elemento di estraneità (casi transnazionali o transfrontalieri).

Il regolamento mira a facilitare cittadini e imprese nel recupero transfrontaliero dei crediti, aumentando così la fiducia degli operatori economici mediante la prospettazione di un minor rischio legato al commercio transfrontaliero; detto strumento ha come scopo garantire una più celere esecuzione transfrontaliera dei titoli giudiziali e degli atti pubblici connotati da esecutorietà.

Il presente schema di decreto legislativo introduce misure di adeguamento della normativa processuale nazionale alle disposizioni del predetto regolamento, mediante la previsione di specifiche norme di raccordo fra la procedura europea (immediatamente e direttamente applicabile) e le norme processuali interne. L'intervento normativo in esame, infatti, è collegato all'esigenza, sorta successivamente alle prime analisi e timide applicazioni del regolamento, di colmare alcune carenze della normativa processuale rispetto alle nuove norme europee connotate da una propria specificità non sempre allineata alle regole del sistema processuale italiano.

La redazione dello schema di decreto legislativo è stata preceduta da varie consultazioni: con l'ufficio del Dipartimento Affari di Giustizia deputato all'esecuzione delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 655/2014, il quale aveva costituito un gruppo di esperti (accademici, avvocati, ufficiali giudiziari) a supporto dell'elaborazione delle stesse e alla rilevazione delle lacune normative esistenti; con i punti di contatto della rete EJM (rete europea di cooperazione giudiziaria in materia

civile e commerciale); con alcuni esperti di diritto processuale europeo appartenenti al settore accademico.

Sono stati inoltre presi in esame i principali contributi dottrinali pubblicati in Italia in relazione all'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari.

Attraverso il confronto sono emerse le criticità e si sono apprese le difficoltà, anche degli altri Stati membri, di dar piena attuazione alle norme del regolamento sopra indicato.

E' stata quindi scelta l'opzione dell'intervento atteso che la legislazione attuale richiedeva un puntuale e pieno adeguamento al regolamento, senza il quale il nostro ordinamento non sarebbe conforme agli obblighi europei discendenti dai Trattati. Inoltre, le comunicazioni italiane ex art. 50 del regolamento, già effettuate e pubblicate sul portale E-justice della giustizia europea, necessitano in parte di supporto normativo, esigenza sentita e recepita dalla legge delega da cui discende l'intervento in esame.

Si è quindi scelta l'opzione di un decreto autonomo, contenente specifici rinvii al codice di rito o norme *ad hoc* necessarie a dare piena attuazione alle norme europee e adeguato supporto normativo alle comunicazioni ex art. 50 del regolamento.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (di seguito il "regolamento") trova la propria base giuridica nell'art. 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, norma che ha codificato il concetto di cooperazione giudiziaria nelle materie civili e commerciali con implicazioni transnazionali, il cui nucleo fondamentale verte attorno al principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e stragiudiziali,

legittimando altresì l'intervento europeo per "l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri". Sulla scorta di tale base normativa ed all'esito del lavoro inaugurato nel lontano ottobre del 2006, attraverso il libro verde "Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari" {SEC(2006) 1341}, la Commissione ha dato corso ad un'approfondita consultazione sulla necessità di introdurre una procedura europea uniforme per il sequestro conservativo dei depositi bancari e sulle possibili caratteristiche di tale procedura. Parallelamente, nel programma di Stoccolma del dicembre 2009 (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1), il Consiglio europeo aveva invitato la Commissione, fra l'altro, a valutare la necessità e la fattibilità di determinate misure, a livello di Unione, di natura provvisoria e conservativa per impedire la sottrazione di beni prima dell'esecuzione di un credito e a presentare opportune proposte per migliorare l'efficacia dell'esecuzione delle sentenze all'interno dell'Unione riguardo ai depositi bancari e ai beni dei debitori. Si era, invero, rilevato che la normativa in materia di esecuzione rimaneva ancora "il tallone d'Achille" dell'area della giustizia civile in Europa, mancando misure effettive e restando l'esecuzione di un'ordinanza giudiziaria, già dichiarata esecutiva in uno Stato membro, interamente disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro dell'esecuzione. La conseguente frammentazione giuridica in effetti creava (e crea tuttora) notevoli ostacoli al recupero transfrontaliero dei crediti, limitando la forza espansiva del mercato europeo a causa della scarsa fiducia degli operatori nella realizzazione concreta dei propri diritti. Si è, quindi, valutata una possibile soluzione a tale criticità proprio nell'introdurre un titolo europeo di sequestro conservativo di depositi bancari che rafforzasse il diritto del creditore, impedendo al debitore di sottrarre danaro da uno o più conti bancari posti nel territorio dell'Unione europea. All'esito di un negoziato piuttosto lungo e complesso, si è pervenuti all'adozione, mediante il regolamento (UE) n. 655/2014 ed il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1823/2016, entrambi in vigore dal 18.1.2017, di uno strumento giuridico dell'Unione (l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari)

vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura eurounitaria atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo rapido e a sorpresa, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore in conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione. A tal fine, è stata introdotta anche la possibilità di acquisire informazioni patrimoniali in merito all'identificazione di tali conti allorché si trovino in uno Stato membro diverso da quello del giudice competente a statuire sul merito o da quello in cui sia domiciliato il creditore, cioè nei casi connotati da almeno un elemento di estraneità (casi transnazionali o transfrontalieri). Gran parte dell'attività processuale può essere espletata per il tramite dei moduli previsti dal regolamento di esecuzione: si tratta di moduli standard compilabili direttamente on line e scaricabili dal Portale europeo della giustizia elettronica (<https://e-justice.europa.eu>).

Nonostante l'apparente semplicità del sistema "per moduli", in una prima fase applicativa del regolamento si è registrata l'estrema complessità del testo del regolamento, frutto della non agevole fase negoziale - ove i compromessi volti a ravvicinare i diversi sistemi processuali europei hanno necessariamente comportato forzature - e dell'estrema difficoltà di delineare uno strumento idoneo a contemperare la sentita esigenza di fornire al creditore uno strumento efficace a tutela del proprio credito, pur al contempo rispettando le garanzie essenziali a difesa del debitore, aventi peraltro diverse connotazioni nei vari Stati membri. L'architettura normativa europea è risultata di difficile comprensione ed attuazione e ha generato una significativa diffidenza degli operatori verso il nuovo strumento, con conseguente ancora scarsa applicazione pratica del regolamento in esame, in Italia ma anche in tutto il territorio europeo. Tuttavia, il regolamento costituisce il primo strumento eurounitario che armonizza una procedura cautelare con forte impatto sull'esecuzione forzata del credito, la cui necessità nasce dall'inadeguatezza degli strumenti nazionali (cautelari ed esecutivi) così come dall'insufficienza delle norme sul titolo esecutivo europeo dettate dal Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce, per l'appunto, il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

L'intervento normativo in esame è collegato all'esigenza, sorta – come si è detto - successivamente alle prime analisi e timide applicazioni del regolamento (UE) n. 655/2014, di colmare alcune carenze della normativa processuale di raccordo fra le norme europee e il preesistente sistema processuale italiano.

In particolare, si è rilevato che il procedimento per ottenere ed eseguire una ordinanza europea di sequestro conservativo non poteva integralmente giovare delle norme cautelari ed esecutive di cui al codice di procedura civile, non essendo queste ultime del tutto estensibili per analogia. La peculiarità del procedimento europeo de quo, invero, ha richiesto l'introduzione di alcune norme processuali nazionali al fine di chiarire e agevolare l'applicazione del diritto europeo da parte delle autorità giudiziarie e dei professionisti legali, anche per scongiurare, non solo procedure di infrazione dovute ad un non perfetto allineamento fra i sistemi nazionale ed europeo, ma anche una giurisprudenza creativa, rendendo così omogenee le prassi sul territorio italiano.

L'unica norma presente nel regolamento in funzione di collegamento fra i sistemi processuali (europeo e nazionale) è art. 46 ("Rapporto con le norme procedurali nazionali"), il quale prevede che "tutte le questioni procedurali non trattate specificatamente nel presente regolamento sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui ha luogo la procedura". Questo generico rinvio è in parte integrato dalle Comunicazioni rese dall'Italia, per il tramite del Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia, ai sensi dell'art. 50 dello stesso regolamento, il quale impone agli Stati Membri obblighi informativi in merito alle norme nazionali applicabili per dare esecuzione al regolamento, i cui contenuti vengono poi resi pubblici tramite l'inserimento delle stesse sul Portale E-justice della Commissione europea. Tali informazioni sono risultate in parte incomplete e in parte prive di specifico supporto normativo, residuando ampi margini interpretativi.

Si è, quindi, compiuto lo sforzo di individuare le aree grigie ove le norme nazionali esistenti non sono risultate sufficientemente calzanti o esaustive rispetto all'atipicità della procedura europea di cui al regolamento (UE) n. 655/2014.

Il presente intervento normativo, pertanto, non mira a disciplinare tutta la procedura relativa all'ordinanza europea di sequestro, essendo essa direttamente prevista dal regolamento, ma è puntuale e limitato ai soli aspetti specifici in cui il combinato disposto fra le norme europee e le regole processuali esistenti non è risultato sufficiente a disciplinare compiutamente le diverse fasi procedurali.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo in esame mira, in primo luogo, ad ottimizzare il coordinamento tra norme processuali europee e norme processuali nazionali. Significativa, sotto questo profilo, ad esempio, è la disposizione che in via generale opera un rinvio alle norme processuali nel libro III e nel libro IV, titolo I, capo III del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Accanto a questo rinvio di carattere generale sono stati previsti richiami specifici: ad esempio, l'articolo 3, commi 1 e 2, dello schema di decreto legislativo riproduce e richiama, quanto a criteri di competenza e modalità, le disposizioni nazionali in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare all'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del regolamento, limitatamente alle formalità compatibili con le norme europee (art. 492-bis c.p.c., secondo comma, primo e secondo periodo). Similmente, in tema di esecuzione dell'ordinanza, è stato specificato che si applicano le norme stabilite per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del regolamento.

L'intervento mira anche a contenere le criticità procedurali e così ridurre il rischio che la Commissione valuti negativamente l'assetto dell'ordinamento

interno in punto idoneità a dare piena attuazione al regolamento (UE) n. 655/2014.

Con riferimento, più specificatamente, alle scelte operate dalla proposta in esame, si evidenzia che la stessa, oltre ad attenersi ai principi e criteri direttivi generali contenuti nella legge di delegazione europea e a quelli indicati nel regolamento (UE) n. 655/2014, si conforma anche ai seguenti ulteriori specifici criteri dettati dalla stessa legge delega:

- a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;
- b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;
- c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;
- d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014, avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;
- e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile;
- f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;
- g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;

h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile;

i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:

1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;

2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;

3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;

l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.

Alla luce di quest'ultimo criterio di delega si è prevista una specifica norma, introdotta al fine di rendere più efficace il coordinamento tra norme interne e norme europee, nel rispetto dell'architettura del nostro codice di rito, relativa alla rappresentanza legale in giudizio: per le fasi processuali nelle quali non vi è l'espressa dispensa dal patrocinio legale ad opera del regolamento stesso, si è previsto che le parti stiano in giudizio con l'assistenza di un difensore. Si è fatta questa scelta in quanto le procedure ove si è inserita tale condizione si palesano complesse e, in situazioni interne analoghe è previsto il patrocinio obbligatorio, di talchè si è preferito evitare il rischio di potenziali situazioni di *reverse discrimination*.

In sintesi, l'intervento normativo mira a scongiurare dubbi interpretativi, così meglio chiarendo la portata applicativa delle norme europee e, in tal

modo, ad agevolare il creditore nella soddisfazione della sua pretesa transfrontaliera.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà rappresentato soprattutto dal numero di procedimenti volti all'emissione di una ordinanza europea di sequestro conservativo o alla relativa esecuzione presso banche site sul territorio nazionale. In particolare, sarà rilevante verificare se l'entrata in vigore del presente decreto, determinerà un aumento (e di quale entità) dei procedimenti di cui si tratta. Al riguardo il Ministero della Giustizia, per il tramite della Direzione Generale dei sistemi automatizzati, sta predisponendo, nell'ambito del processo civile telematico, dei codici specifici di riconoscimento dei procedimenti in esame, anche a fini di rilievi statistici.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento è stata valutata negativamente, posto che la legislazione attuale richiede un puntuale e pieno adeguamento al regolamento, senza il quale il nostro ordinamento non sarebbe conforme agli obblighi europei discendenti dai Trattati. Inoltre, le comunicazioni ex art. 50 del regolamento, già effettuate e pubblicate sul portale E-justice, necessitano in parte di supporto normativo, esigenza sentita e recepita dalla legge delega da cui discende l'intervento in esame.

L'opzione dell'intervento regolatorio, dunque, consegue l'obiettivo generale di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti per cittadini e imprese rendendo meno problematico per le parti, le banche e le autorità coinvolte l'esecuzione delle procedure connesse al rilascio e all'esecuzione di un sequestro conservativo a garanzia del recupero di un credito transnazionale. Consentirà al creditore di avvalersi di una procedura europea contando su regole suppletive nazionali uniformi, in linea con quanto avviene in gran parte degli Stati membri dell'Unione europea. Laddove sorga, ad esempio, l'esigenza di ottenere, senza previa audizione del debitore, informazioni sulla localizzazione dei suoi conti, preservando l'effetto «sorpresa», il creditore potrà avere la certezza che le disposizioni nazionali in

materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014, in quanto compatibili.

L'intervento regolatorio ha comportato l'esame di diverse opzioni che, adeguatamente valutate, hanno poi condotto alle scelte trasfuse nel presente decreto.

Una prima valutazione, ad esempio, ha riguardato la collocazione stessa dell'intervento normativo, ponendosi l'alternativa tra la sua redazione all'interno del codice di procedura civile o nella Legge di semplificazione dei riti n.150/2011, o la realizzazione di un autonomo decreto. La prima opzione è parsa a questa amministrazione non adeguata, atteso che la struttura e la tipicità dei due corpi normativi indicati non consentiva l'inserimento di norme europee distoniche rispetto alla relativa architettura e ai relativi contenuti.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le norme introdotte hanno il preciso scopo di ridurre le difficoltà delle parti e delle autorità nazionali (giudici e ufficiali giudiziari), oltre che delle banche, a porre in essere tutte le attività procedurali relative all'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari.

Per contro, non si ravvisa un particolare disagio per l'organizzazione della amministrazione della giustizia tenuto conto che il numero di controversie non è (quanto meno allo stato) particolarmente rilevante e la individuazione dei tribunali interessati è in linea con le norme procedurali nazionali.

Inoltre, quanto alle sopravvenienze, è lecito auspicare un certo impulso (che non rischia di diventare ingestibile) a seguito dell'entrata in vigore del decreto in esame, alla luce dei meccanismi di raccordo da questo introdotti tra norme procedurali nazionali ed europee, a maggiore tutela della piena attuazione di queste ultime e, conseguentemente, a maggior garanzia dei creditori procedenti.

Il provvedimento ridurrà i costi legali, essendo chiaro ai cittadini e alle imprese che l'assistenza obbligatoria del difensore è prevista solo nel caso in cui la procedura passi dalla fase inaudita altera parte a quella a contraddittorio pieno.

Inoltre, mediante lo specifico rinvio alle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i costi di tutti i soggetti coinvolti saranno resi più trasparenti, maggiormente prevedibili e non saranno oggetto di controversia o di prassi disomogenee sul territorio nazionale.

L'intervento in esame, inoltre, permetterà al creditore di ottenere e far eseguire un'ordinanza di sequestro conservativo più rapidamente essendo più agevole risolvere il problema dell'individuazione del giudice competente, come ad esempio: a) quando la pretesa è fondata su un credito risultante da atto pubblico; b) in caso di impugnazione della decisione che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari; c) in caso di "opposizione" all'ordinanza che dispone il sequestro; d) in caso di ricorso avverso la decisione che conclude tale giudizio; e) in caso di opposizione all'esecuzione dell'ordinanza stessa.

Altrettanto più agevole risulterà l'individuazione delle norme nazionali applicabili per la fase esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari.

Trattandosi di norme processuali, l'effetto dell'intervento normativo sulle micro, piccole e medie imprese è - per così dire - indiretto, ovverosia le stesse potranno beneficiare di un servizio giustizia complessivamente più efficiente e in tal modo veder meglio garantito il diritto alla realizzazione dei propri crediti transfrontalieri, così come conformato dalle norme europee in esame.

L'intervento normativo, quindi, non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, il decreto in esame incide positivamente su entrambi i profili citati.

L'attuazione delle disposizioni introdotte non ha neppure impatto specifico nei confronti delle strutture e dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche se non per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, discendendo peraltro gli obblighi di adeguamento direttamente da fonte normativa europea di carattere derivato.

4.2 Impatti specifici

Trattandosi di norme processuali, l'effetto dell'intervento normativo sulle micro, piccole e medie imprese è - per così dire - indiretto, ovvero sia le stesse potranno beneficiare di un servizio giustizia complessivamente più efficiente e in tal modo veder meglio garantito il diritto alla realizzazione dei propri crediti transfrontalieri, così come conformato dalle norme europee in esame.

L'attuazione delle disposizioni introdotte non ha impatto specifico nei confronti delle strutture e dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche se non per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, agevolandone i relativi compiti di esecuzione della nuova procedura europea, discendendo peraltro gli obblighi di adeguamento direttamente da fonte normativa europea di carattere derivato.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

In un'ottica di certezza del diritto e di prevedibilità delle incombenze processuali, anche al fine di scongiurare possibili censure di inadeguatezza del sistema italiano rispetto a quello europeo, si è scelta l'opzione di un decreto autonomo, contenente specifici rinvii al codice di rito o norme ad hoc necessarie a dare piena attuazione alle norme europee e adeguato supporto normativo alle comunicazioni ex art. 50 del regolamento.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il Ministero della giustizia è il soggetto attivo dell'intervento regolatorio avendo redatto l'intervento normativo e provvedendo alla fase del monitoraggio.

Giudici, ufficiali giudiziari, cancellieri e Istituti bancari sono già i soggetti destinatari delle norme europee e così pure di quelle di cui al presente decreto, essendo responsabili della corretta attuazione delle previsioni processuali europee e nazionali di adeguamento.

L'intervento, oltre che attuato e pubblicato nelle sedi di rito, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia e sul portale E-Justice della Commissione europea. Al provvedimento sarà data massima diffusione attraverso partecipazione a convegni e incontri anche con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori e delle principali associazioni di categoria.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

Il monitoraggio verrà attuato dalla Direzione generale della statistica presso il Dipartimento della organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, attraverso la raccolta dei dati relativi alle procedure incardinate presso i tribunali italiani relative all'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari. Saranno esaminati, in particolare, il numero dei procedimenti azionati ai sensi delle nuove disposizioni, gli esiti e i tempi di durata.

Non sono stati previsti meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio, essendo già presenti nel regolamento sistemi di monitoraggio e riesame europei (cfr. art. 53 del regolamento).

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Come già accennato nella sintesi iniziale, attesa la tecnicità della materia il processo consultivo non è stato aperto, bensì limitato alle strutture interne al Ministero della Giustizia, alle articolazioni europee deputate alla discussione dell'applicazione pratica dei regolamenti in tema di cooperazione giudiziaria

(Rete di cooperazione in materia civile e commerciale), a professionisti ed accademici esperti in diritto processuale europeo.

La redazione dello schema di decreto legislativo in esame è stata quindi preceduta da consultazioni mirate: con l'ufficio del Dipartimento Affari di Giustizia deputato all'esecuzione delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 655/2014, il quale aveva costituito un gruppo di esperti (accademici, avvocati, ufficiali giudiziari) a supporto dell'elaborazione delle stesse e alla rilevazione delle lacune normative esistenti; con i punti di contatto della rete EJM (rete europea di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale); con alcuni esperti di diritto processuale europeo appartenenti al settore accademico.

Sono stati inoltre presi in esame i principali contributi dottrinali pubblicati in Italia in relazione all'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari.

Attraverso il confronto sono emerse le criticità e si sono apprese le difficoltà, anche degli altri Stati membri, di dar piena attuazione alle norme del regolamento sopra indicato.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'intervento regolatorio in esame avverrà tramite la raccolta di dati statistici sul piano nazionale (cfr. par. 5.2), la condivisione di esperienze in sede europea (riunioni periodiche della rete EJM incardinata presso la Commissione europea), la raccolta di contributi accademici e dei professionisti in merito alla funzionalità pratica delle norme italiane di raccordo rispetto a quelle europee.

Altrettanto utile potrà essere la raccolta di contributi del mondo bancario, per il tramite di Banca d'Italia, rispetto all'implementazione delle previsioni del regolamento e delle norme di adeguamento del nostro sistema processuale.